

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 164

43° anno

14 giugno 2000

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
2000/C 164/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2000/C 164/02	Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio nel periodo dal 29.5. al 2.6.2000	2
2000/C 164/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.1892 — Sara Lee/Courtaulds) ⁽¹⁾	3
2000/C 164/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2024 — Ivensys/Baan) ⁽¹⁾ ...	4
2000/C 164/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.1684 — Carrefour/Promodès) ⁽¹⁾	5
<i>II Atti preparatori</i>		
Consiglio		
2000/C 164/06	Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio concernente il periodo durante il quale i cittadini dei paesi terzi esenti dall'obbligo del visto hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri	6
2000/C 164/07	Iniziativa della Repubblica di Finlandia in vista dell'adozione del regolamento che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto	7

PREZZI DI ABBONAMENTO

Abbonamento annuale (spese di spedizione annuale comprese)						Vendita a numero (**)		
Prezzo	«L + C» su carta (*)	«L + C» EUR-Lex CD-ROM Edizione mensile (cumulativa)	Bandi di assunzione (**)	Supplemento GU (Bandi di gara e appalti pubblici) (anno civile 2000)		fino a 32 pagine	da 33 a 64 pagine	oltre 64 pagine
				CD-ROM Edizione quotidiana	CD-ROM Bisetti- manale			
EUR	840,—	144,—	30,—	492,—	204,—	6,50	13,—	Il prezzo è stabilito di volta in volta ed è indicato su ogni fascicolo

Le spese di spedizione speciale sono fatturate a parte. La *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e tutte le altre pubblicazioni in vendita — periodiche o no — possono essere richieste agli uffici di vendita indicati qui sotto. I cataloghi possono essere ottenuti gratuitamente su richiesta.

NB:

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* comprende anche il ricevimento del Repertorio della legislazione comunitaria in vigore (due edizioni all'anno).

(*) La *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* consiste nelle parti L (Legislazione) e C (Comunicazioni ed informazioni) che non possono essere vendute separatamente, né essere oggetto di abbonamenti separati.

(**) I bandi di assunzione sono ottenibili gratuitamente presso gli uffici di rappresentanza della Commissione europea negli Stati membri. In caso di invio automatico di tutti i bandi di assunzione (abbonamento) verrà richiesta la partecipazione alle spese indicate di spedizione e di amministrazione.

VENDITA E ABBONAMENTI

📄 Agenti di vendita di pubblicazioni su carta, video e microfiche

📀 Agenti off-line per CD-ROM, dischetti e prodotti combinati

🌐 Agenti di accesso alle banche dati

Tutti gli agenti di vendita, gli agenti off-line e gli agenti di accesso alle banche dati possono anche offrire abbonamenti alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in ogni sua forma

BELGIQUE/BELGIË

Bureau Van Dijk SA 📄
Avenue Louise 250/Louisalaan 250
Boite 14/Bus 14
B-1050 Bruxelles/Brussel
Tél.: (32-2) 648 66 97, fax: (32-2) 648 82 30
E-mail: info@bvdep.com

Jean De Lannoy 📄
Avenue du Roi 202/Koningslaan 202
B-1190 Bruxelles/Brussel
Tél.: (32-2) 538 43 08, fax: (32-2) 538 08 41
E-mail: jean.de.lannoy@infoboard.be
URL: http://www.jean-de-lannoy.be

**La librairie européenne/
De Europese Boekhandel** 📄
Rue de la Loi 244/Wetstraat 244
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tél.: (32-2) 295 26 39, fax: (32-2) 735 08 60
E-mail: mail@libeurope.be
URL: http://www.libeurope.be

Moniteur belge/Belgisch Staatsblad 📄
Rue de Louvain 40-42/Leuvenseweg 40-42
B-1000 Bruxelles/Brussel
Tél.: (32-2) 552 22 11, fax: (32-2) 511 01 84

PF Consult SARL 📄
Avenue des Constellations 2
B-1200 Bruxelles/Brussel
Tél.: (32-2) 771 10 04, fax: (32-2) 771 10 04
E-mail: paul-feyt@tvtv.be

DANMARK

J. H. Schultz Information A/S 📄 📀
Herstedvang 10-12
DK-2620 Albertslund
Tlf. (45) 43 63 23 00, fax (45) 43 63 19 69
E-mail: schultz@schultz.dk
URL: http://www.schultz.dk

Munksgaard Direct 📄
Østergade 26A, Postboks 173
DK-1005 København K
Tlf. (45) 77 33 33 33, fax (45) 77 33 33 77
E-mail: direct@munksgaarddirect.dk
URL: http://www.munksgaarddirect.dk

DEUTSCHLAND

Bundesanzeiger Verlag GmbH 📄
Vertriebsabteilung
Amsterdamer Straße 192, D-50735 Köln
Tel. (49-221) 97 66 80, Fax (49-221) 97 66 82 78
E-mail: vertrieb@bundesanzeiger.de
URL: http://www.bundesanzeiger.de

DSI Data Service & Information GmbH 📄
Kaisersteige 4, Postfach 11 27
D-47495 Rheinberg
Tel. (49-2843) 32 20, Fax (49-2843) 32 30
E-mail: dsi@dsidata.com
URL: http://www.dsidata.com

Outlaw Informationssysteme GmbH 📄
Maltterstockstraße 26/28, Postfach 62 65
D-97080 Würzburg
Tel. (49-931) 296 62 00, Fax (49-931) 296 62 99
E-mail: info@outlaw.de
URL: http://www.outlaw.de

ΕΛΛΑΔΑ

Γ.Κ. Ελευθεροτύπικη ΑΕ 📄
Διογενής Βιθλιοποιείο – Εκδόσεις
Πανεπιστημίου 17, GR-105 64 Αθήνα
Τηλ.: (30-1) 331 41 80/12/3/4/5
Φαξ: (30-1) 323 98 21
E-mail: elebooks@netor.gr

ΕΛΚΕΤΕΚ ΕΠΕ (Ελληνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης ΕΠΕ) 📄
Δ. Αιγινίτου 7, GR-115 28 Αθήνα
Τηλ.: (30-1) 723 52 14, φαξ: (30-1) 729 15 28
E-mail: helketec@technik.gr
URL: http://www.technik.gr/elketek

ESPAÑA

Boletín Oficial del Estado 📄
Trafalgar, 27, E-28071 Madrid
Tél.: (34) 915 38 21 11 (Libros)/
915 84 17 15 (Suscripción)
Fax: (34) 915 38 21 21 (Libros)/
915 84 17 14 (Suscripción)
E-mail: clientes@com.boe.es
URL: http://www.boe.es

Greendata 📄
Ausías Marc, 119 Locales
E-08013 Barcelona
Tél.: (34) 932 65 34 24, fax: (34) 932 45 70 72
E-mail: hugo@greendata.es
URL: http://www.greendata.es

Mundi Prensa Libros, SA 📄
Castelló, 37, E-28001 Madrid
Tél.: (34) 914 36 37 00, fax: (34) 915 75 39 98
E-mail: libreria@mundiprensa.es
URL: http://www.mundiprensa.com

Sarenet 📄
Parque Tecnológico, Edificio 103
E-48016 Zamudio (Vizcaya)
Tél.: (34) 944 20 94 70, fax: (34) 944 20 94 65
E-mail: info@sarenet.es
URL: http://www.sarenet.es

FRANCE

Encyclopédie douanière 📄
6, rue Barbès, BP 157
F-92304 Levallois-Perret Cedex
Tél.: (33-1) 47 59 09 00
Fax: (33-1) 47 59 07 17

FLA Consultants 📄
27, rue de la Vistule, F-75013 Paris
Tél.: (33-1) 45 82 75 75
Fax: (33-1) 45 82 46 04
E-mail: flabases@iway.fr
URL: http://www.fla-consultants.fr

**Institut national de la statistique
et des études économiques** 📄
Data Shop Paris
195, rue de Bercy
F-75582 Paris Cedex 12
Tél.: (33-1) 53 17 88 44
Fax: (33-1) 53 17 88 22
E-mail: datashop@insee.fr
URL: http://www.insee.fr

Journal officiel 📄
Service des publications des CE
26, rue Desaix, F-75727 Paris Cedex 15
Tél.: (33-1) 40 58 77 31
Fax: (33-1) 40 58 77 00
E-mail: europublications@journal-officiel.gouv.fr
URL: http://journal-officiel.gouv.fr

Office central de documentation 📄
33, rue Linné, F-75005 Paris
Tél.: (33-1) 44 08 78 30
Fax: (33-1) 44 08 78 39
E-mail: bal@ocd.fr
URL: http://www.ocd.fr

IRELAND

Government Supplies Agency 📄
Publications Section, 4-5 Harcourt Road
Dublin 2
Tel. (353-1) 661 31 11, fax (353-1) 475 27 60
E-mail: opw@iol.ie

Lendac Data Systems Ltd 📄
Unit 6, IDA Enterprise Centre
Pearse Street, Dublin 2
Tel. (353-1) 677 61 33
Fax (353-1) 677 01 35
E-mail: marketing@lendac.ie
URL: http://www.lendac.ie

ITALIA

Licosa SpA 📄
Via Duca di Calabria, 1/1
Casella postale 552, I-50125 Firenze
Tél.: (39-55) 64 54 15, fax: (39-55) 64 12 57
E-mail: licosa@licosa.com
URL: http://www.licosa.com

LUXEMBOURG

Infopartners SA 📄
4, rue Jos Felten
L-1508 Luxembourg-Howald
Tél.: (352) 40 11 61, fax: (352) 40 11 62-331
E-mail: infopartners@ip.lu
URL: http://www.infopartners.lu

Messageries du livre SARL 📄
5, rue Raiffeisen, L-2411 Luxembourg
Tél.: (352) 40 10 20, fax: (352) 49 06 61
E-mail: mdl@pt.lu
URL: http://www.mdl.lu

Abonnements:

Messageries Paul Kraus 📄
11, rue Christophe-Plantin
L-2339 Luxembourg
Tél.: (352) 49 98 88-8
Fax: (352) 49 98 88-444
E-mail: mail@mpk.lu
URL: http://www.mpk.lu

PF Consult SARL 📄
10, boulevard Royal, BP 1274
L-1012 Luxembourg
Tél.: (352) 24 17 99, fax: (352) 24 17 99
E-mail: paulfeyt@compuserve.com

NETHERLAND

Nedbook International BV 📄
Asterweg 6, Postbus 37600
1030 BA Amsterdam
Tel. (31-20) 634 08 16
Fax (31-20) 634 09 63
E-mail: info@nedbook.nl

Samsom Bedrijfsinformatie BV 📄
Prinses Margrietlaan 3, Postbus 4
2400 MA Alphen aan den Rijn
Tel. (31-72) 46 66 25
Fax (31-72) 44 06 81
E-mail: helpdesk@sb.nl
URL: http://www.sbi.nl

SDU Servicecentrum Uitgevers 📄
Christoffel Plantijnstraat 2, Postbus 20014
2500 EA Den Haag
Tel. (31-70) 378 98 80
Fax (31-70) 378 97 83
E-mail: sdu@sdu.nl
URL: http://www.sdu.nl

Swets & Zeitlinger BV 📄
Heereweg 347 B, Postbus 830
2160 SZ Lisse
Tel. (31-252) 43 51 11, fax (31-252) 41 58 88
E-mail: ycampfens@swets.nl
URL: http://www.swets.nl

ÖSTERREICH

EDV GmbH 📄
Altmanndorferstraße 154-156
A-1231 Wien
Tel. (43-1) 667 24 00, Fax (43-1) 667 13 90
E-mail: online@edvg.co.at
URL: http://www.edvg.co.at

Gesplan GmbH 📄
Dapontgasse 5, A-1031 Wien
Tel. (43-1) 712 54 02, Fax (43-1) 715 54 61
E-mail: office@gesplan.com
URL: http://www.gesplan.com

**Manz'sche Verlags- und
Universitätsbuchhandlung GmbH** 📄
Kohlmarkt 16, A-1014 Wien
Tel. (43-1) 53 16 11 00
Fax (43-1) 53 16 11 67
E-mail: bestellen@manz.co.at
URL: http://www.manz.at

PORTUGAL

**Distribuidora de Livros
Bertrand Ld** 📄
Grupo Bertrand, SA
Rua das Terras dos Vales, 4-A
Apartado 60037, P-2700 Amadora
Tel. (351-1) 495 87 87
Fax (351-1) 496 02 55
E-mail: dlb@ip.pt

**Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, SA** 📄
Rua da Escola Politécnica n.º 135
P-1250-100 Lisboa Codex
Tel. (351) 213 94 57 00
Fax (351) 213 94 57 50
E-mail: spoc@incm.pt
URL: http://www.incmt.pt

Telepac 📄
Rua Dr. A. Loureiro Borges, 1
Araucária - Miraflores
P-1495 Alges
Tel. (351-1) 790 70 00
Fax (351-1) 790 70 43
E-mail: bdados@mail.telepac.pt
URL: http://www.telepac.pt

SUOMI/FINLAND

**Akateeminen Kirjakauppa/
Akademiska Bokhandeln** 📄
Keskuskatu 1/Centralgatan 1, PL/PB 128
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
P/tfn (358-9) 121 44 18
F./fax (358-9) 121 44 35
Sähköposti: sps@akateeminen.fi
URL: http://www.akateeminen.com

**TietoEnator Corporation Oy,
Information Service** 📄
PO Box 406
FIN-02101 Espoo/Esbo
P/tfn (358-9) 86 25 23 31
F./fax (358-9) 86 25 35 53
Sähköposti: markku.kolari@tietoenator.com
URL: http://www.tietoenator.com/
tietopalvelut

SVERIGE

BTJ AB 📄
Traktörvägen 11, S-221 82 Lund
Tfn (46-46) 18 00 00, fax (46-46) 30 79 47
E-post: btjeu-pub@btj.se
URL: http://www.btj.se

Sema Group InfoData AB 📄
Fyrvärkarbacken 34-36
S-100 26 Stockholm
Tfn (46-8) 738 50 00, fax (46-8) 618 97 78
E-post: infotorg@infodata.se
URL: http://www.infodata.se

Statistiska Centralbyrån 📄
Karlavägen 100, Box 24 300
S-104 51 Stockholm
Tfn (46-8) 783 48 01, fax (46-8) 783 48 99
E-post: infoservice@scb.se
URL: http://www.scb.se/scbswe/ishtm/
eubest.htm

UNITED KINGDOM

Abacus Data Services (UK) Ltd 📄
Waterloo House, 59 New Street
Chelmsford, Essex CM1 1NE

Tel. (44-1245) 25 22 22
Fax (44-1245) 25 22 44
E-mail: abacusuk@aol.com
URL: www.abacusuk.co.uk

Business Information Publications Ltd 📄
15 Woodlands Terrace
Glasgow, G3 6DF, Scotland
Tel. (44-141) 332 82 47
Fax (44-141) 331 26 52
E-mail: bip@bipcontracts.com
URL: http://www.bipcontracts.com

Context Electronic Publishers Ltd 📄
Grand Union House
20 Kentish Town Road
London NW1 9NR
Tel. (44-171) 267 89 89
Fax (44-171) 267 11 33
E-mail: davidr@context.co.uk
URL: http://www.justis.com

DataOp Alliance Ltd 📄
Rua da Escola Politécnica n.º 135
P-1250-100 Lisboa Codex
Tel. (351) 213 94 57 00
Fax (351) 213 94 57 50
E-mail: sales@dataop.com
URL: http://www.dataop.com

The Stationery Office Ltd 📄
Orders Department
PO Box 276
London SW8 5DT
Tel. (44-171) 870 80 05-522
Fax (44-171) 870 80 05-533
E-mail: book.orders@tso.co.uk
URL: http://www.tsonline.co.uk

ISLAND

Bokabud Larusar Blöndal 📄
Skólavörðustíg, 2, IS-101 Reykjavík
Tel. (354) 551 56 50
Fax (354) 552 55 60
E-mail: bokabud@simnet.is

Skýrr 📄
Armúli, 2, IS-108 Reykjavík
Tel. (354) 569 51 00
Fax (354) 569 52 51
E-mail: sveinbjorn@skýrr.is
URL: http://www.skýrr.is

NORGE

Swets Norge AS 📄
Østenvolden 18, Boks 6512 Etterstad
N-0608 Oslo
Tel. (47-22) 97 45 00, fax (47-22) 97 45 45
E-mail: kyrtelrid@swets.nl

Vestlandsforskning 📄
Fossetunet 3
N-5800 Sogndal
Tel. (47-57) 67 61 50, fax (47-57) 67 61 90
E-mail: eurolink@vfhisf.no

SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA

Euro Info Center Schweiz 📄
c/o OSEC, Stampfenbachstraße 85
PF 492, CH-8035 Zürich
Tel. (41-1) 365 53 15, Fax (41-1) 365 54 11
E-mail: eics@osec.ch
URL: http://www.osec.ch/eics

ALTRI PAESI

Un elenco completo degli uffici di vendita della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* – principalmente per i paesi terzi – può essere ottenuto presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee o sulla homepage dell'Ufficio al seguente indirizzo Internet: <http://eur-op.eu.int/en/general/s-ad.htm>

Questa Gazzetta ufficiale è disponibile anche sul sito EUR-Lex (<http://europa.eu.int/eur-lex/>) per 45 giorni

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea consultare INTERNET: <http://europa.eu.int>



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 LUSSEMBURGO

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**13 giugno 2000***(2000/C 164/01)*

1 euro	=	7,4635	corone danesi
	=	336,40	dracme greche
	=	8,2895	corone svedesi
	=	0,6330	sterline inglesi
	=	0,9583	dollari USA
	=	1,4102	dollari canadesi
	=	102,050	yen giapponesi
	=	1,5628	franchi svizzeri
	=	8,2840	corone norvegesi
	=	72,1921	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,6075	dollari australiani
	=	2,0255	dollari neozelandesi
	=	6,70906	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

**ELENCO DEI DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO NEL PERIODO
DAL 29.5. AL 2.6.2000**

(2000/C 164/02)

I documenti sono disponibili presso gli uffici di vendita i cui indirizzi figurano in quarta di copertina.

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(2000) 333	CB-CO-00-305-IT-C	Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/780/CE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio ⁽²⁾ ⁽³⁾	29.5.2000	29.5.2000	4
COM(2000) 329	CB-CO-00-306-IT-C	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ⁽²⁾ ⁽³⁾	30.5.2000	30.5.2000	37
COM(2000) 331	CB-CO-00-307-IT-C	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati ⁽²⁾ ⁽³⁾	30.5.2000	30.5.2000	38
COM(2000) 279	CB-CO-00-274-IT-C	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ⁽²⁾ ⁽³⁾	10.5.2000	31.5.2000	31
COM(2000) 328	CB-CO-00-320-IT-C	Proposta modificata di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ⁽²⁾ ⁽³⁾	31.5.2000	31.5.2000	18
COM(2000) 332	CB-CO-00-314-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie della decisione n. 2/2000 del consiglio congiunto istituito a norma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico	31.5.2000	31.5.2000	11

Codice	Numero di catalogo	Titolo	Data di adozione da parte della Commissione	Data di trasmissione al Consiglio	Numero di pagine
COM(2000) 341	CB-CO-00-327-IT-C	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 riguardante la separazione della funzione di audit interno e della funzione di controllo finanziario ex ante (articolo 24, paragrafo 5, del regolamento finanziario)	30.5.2000	31.5.2000	5
COM(2000) 346	CB-CO-00-322-IT-C	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea — Legislazione secondaria relativa all'euro e alla Grecia Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro	30.5.2000	31.5.2000	13

⁽¹⁾ Documento comprendente una scheda di impatto sulle imprese, in particolare le PMI.

⁽²⁾ Documento che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

N.B.: I documenti COM sono disponibili in abbonamento globale o tematico e per singoli numeri; in quest'ultimo caso il prezzo è proporzionale al numero di pagine.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.1892 — Sara Lee/Courtaulds)

(2000/C 164/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 8 maggio 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M1892. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2024 — Ivensys/Baan)**

(2000/C 164/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 5 giugno 2000 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Ivensys plc. (Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'insieme dell'impresa Baan Company NV (Olanda) a seguito di offerta pubblica annunciata il 31 maggio 2000.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Ivensys plc: elettronica ed ingegneria;

— Baan Company NV: programmi per usi commerciali.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso COMP/M.2024 — Ivensys/Baan, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.1684 — Carrefour/Promodès)**

(2000/C 164/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 25 gennaio 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CFR» della base dati Celex, documento n. 300M1684. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

II

(Atti preparatori)

CONSIGLIO

Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio concernente il periodo durante il quale i cittadini dei paesi terzi esenti dall'obbligo del visto hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri

(2000/C 164/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 3,

vista l'iniziativa della Repubblica portoghese ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La politica comunitaria d'immigrazione nel settore di cui all'articolo 62, punto 3, del trattato comprende misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi.
- (2) Occorre tuttavia prevedere misure che consentano di concedere, su base di reciprocità, un nuovo periodo di tre mesi ai cittadini dei paesi esenti dall'obbligo del visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.
- (3) Il presente regolamento si fonda sull'acquis di Schengen, conformemente al protocollo sull'interazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un cittadino di un paese terzo esente dall'obbligo del visto può circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per una durata massima di tre mesi, nel corso di un periodo di sei mesi, a decorrere dalla data del primo attraversamento della frontiera esterna di uno Stato membro, sempreché soddisfi le condizioni seguenti:

- a) essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera dello Stato membro;
- b) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

c) non essere segnalato ai fini della non ammissione;

d) non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

Articolo 2

Potranno essere negoziati, su base di reciprocità, accordi internazionali tra la Comunità e i paesi terzi i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto, al fine di determinare le condizioni alle quali può essere concesso ai cittadini di detti paesi un secondo periodo massimo di tre mesi nel corso di un anno a decorrere dalla data del primo attraversamento della frontiera esterna di uno Stato membro, se del caso entro il periodo di sei mesi di cui all'articolo 1.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica agli Stati membri che hanno firmato un protocollo di adesione agli accordi di Schengen a decorrere dalle date stabilite dal Consiglio che delibera all'unanimità dei membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, a meno che le condizioni per l'adesione di uno di tali Stati all'acquis di Schengen siano soddisfatte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì ...

Per il Consiglio

Il Presidente

...

⁽¹⁾ GU C ...⁽²⁾ Parere reso il ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Iniziativa della Repubblica di Finlandia in vista dell'adozione del regolamento che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto

(2000/C 164/07)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 3,

vista l'iniziativa della Repubblica di Finlandia ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Istruzione Consolare Comune diretta alle rappresentazioni diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC), di cui all'allegato A, riferimento SCH/Com-ex (99) 13, della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999 ⁽³⁾, è stata stabilita ai fini dell'attuazione delle disposizioni del titolo II, capitolo 3, della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990, recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (in appresso: «la convenzione»).
- (2) Talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto presso le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen, contenute nell'ICC e nei relativi allegati, devono essere adottate nonché modificate e aggiornate regolarmente per rispondere alle esigenze operative delle autorità consolari competenti in materia.
- (3) In base all'allegato 11 dell'ICC, è stato inoltre elaborato un manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto, di cui all'allegato A, riferimento SCH/Com-ex (98) 56 e SCH/Com-ex (99) 14, della decisione 1999/435/CE. È necessario che le disposizioni di tale manuale vengano adottate nonché modificate e aggiornate regolarmente per rispondere alle esigenze operative delle competenti autorità consolari.
- (4) È stato inoltre elaborato un manuale relativo al rilascio di visti Schengen in Stati terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati [doc. SCH/II (95) 16 rev. 19], di cui all'allegato A, riferimento SCH/Com-ex (99) 13, della decisione 1999/435/CE. È necessario che anche le disposizioni di questo manuale vengano adottate nonché modificate e aggiornate regolarmente.

(5) Varie disposizioni del titolo II, capitolo 3, della convenzione, in particolare l'articolo 17, come pure dell'ICC, prevedono decisioni di applicazione adottate anteriormente al 1° maggio 1999 dal comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen, al quale il Consiglio si è sostituito in virtù dell'articolo 2 del protocollo Schengen. Ai sensi dell'articolo 1 di tale protocollo, la cooperazione nel campo di applicazione dell'acquis di Schengen è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea.

(6) È pertanto opportuno stabilire in un atto comunitario la procedura per l'adozione delle summenzionate decisioni di applicazione.

(7) Poiché gli Stati membri svolgono un ruolo più ampio per quanto riguarda la politica dei visti, commisurato alla sensibilità politica di questo settore, che ricomprende in particolare le relazioni politiche con paesi terzi, il Consiglio si riserva il diritto, durante il periodo transitorio di cinque anni, di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del trattato, di adottare, modificare ed aggiornare all'unanimità le disposizioni dettagliate e le modalità pratiche summenzionate, in attesa dell'esame, da parte del Consiglio, delle condizioni in base alle quali siffatte competenze esecutive potrebbero essere conferite alla Commissione al termine del periodo transitorio.

(8) Alcune di tali disposizioni e modalità richiedono un trattamento riservato al fine di evitare il rischio di abusi.

(9) È altresì necessario prevedere una procedura che consenta di informare senza indugio i membri del Consiglio e la Commissione su tutte le modifiche del manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto, del manuale relativo al rilascio di visti Schengen in Stati terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati, e degli allegati dell'ICC consistenti, in tutto o in parte, in elenchi di informazioni fattuali che devono essere forniti da ciascuno Stato membro conformemente alle norme in esso vigenti e che pertanto non richiedono un atto del Consiglio per essere adottati, modificati o aggiornati.

(10) Gli elementi dell'ICC e dei relativi allegati che non sono modificati secondo una delle procedure previste dal presente regolamento, dovrebbero venire modificati conformemente alle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, l'articolo 62, paragrafo 3, e l'articolo 67,

⁽¹⁾ GU C ...

⁽²⁾ GU C ...

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno dei suoi membri o su proposta della Commissione, modifica, se del caso, le parti II, III, V, VI, VII e VIII dell'ICC, come pure l'allegato 2 (ad eccezione dell'inventario B e degli obblighi di visto relativi agli Stati di cui all'inventario A per i quali non occorre una consultazione preliminare) e le parti I e III dell'allegato 3, e gli allegati 6, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'ICC.

2. Qualora tali modifiche riguardino disposizioni e procedure riservate, le informazioni in esse contenute sono comunicate esclusivamente alle autorità designate dagli Stati membri e alle persone debitamente autorizzate da ciascuno Stato membro o dalle istituzioni delle Comunità europee, o altrimenti legittimate ad accedere a siffatte informazioni.

Articolo 2

1. Ogni Stato membro comunica al Segretario generale del Consiglio le modifiche che desidera apportare alla parte III dell'allegato 1, all'inventario A dell'allegato 2 (ad eccezione degli obblighi di visto relativi agli Stati di cui a tale inventario per i quali occorre una consultazione preliminare) e all'inventario B dell'allegato 2, alla parte II dell'allegato 3, ed agli allegati 4, 5, 7 e 9 dell'ICC, al manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto, e al manuale relativo al rilascio di visti Schengen in Stati terzi nei quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati ⁽¹⁾.

2. Uno Stato membro che desideri apportare una modifica agli allegati 4, 5B, 5C, 7 o 9 dell'ICC sottopone prima una proposta di modifica agli altri Stati membri e dà loro l'opportunità di presentare osservazioni sulla stessa.

3. Si considera che le modifiche apportate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 abbiano effetto dalla data in cui il Segretario generale le comunica ai membri del Consiglio ed alla Commissione.

Articolo 3

Il Segretariato generale del Consiglio è responsabile della preparazione delle versioni rivedute dell'ICC e dei relativi allegati, al fine di inserirvi le modifiche apportate conformemente agli articoli 1 e 2. Se del caso, egli trasmette le suddette versioni agli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì ...

Per il Consiglio

Il Presidente

...

⁽¹⁾ Una volta modificato secondo la procedura prevista dal presente regolamento, questo manuale andrebbe ribattezzato «Manuale relativo al rilascio di visti uniformi in stati terzi nei quali gli Stati membri interessati non sono rappresentati».